



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 15/2009

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE QUOTE DI CO₂ PER IL PERIODO 2008-2012 AGLI IMPIANTI “NUOVI ENTRANTI” (ARTICOLO 11, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, N. 216)

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 10 aprile 2009

VISTI

- il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, *lett. m)* recante la definizione di impianto “nuovo entrante”; l'articolo 8, comma 2, *lett. d)* e l'articolo 11, comma 1 e 3 che attribuiscono al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE il compito di disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti, l'articolo 14 recante le disposizioni in merito all'istituzione, conservazione e gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni (di seguito indicato come “Registro”);
- la legge 2 agosto 2008 n. 129 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini ed in particolare l'art. 4 comma 9-sexies che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;
- Il decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 (di seguito “Decisione di Assegnazione”) e relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 13 dicembre 2008, e in particolare il capitolo 6 della Decisione di Assegnazione recante le definizioni, procedure e modalità di assegnazione delle quote di CO₂ ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012 e le regole per il trattamento degli impianti in stato di chiusura, nonché l'allegato B alla Decisione di Assegnazione recante gli elementi di dettaglio inerenti la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure di impianto;

- il nulla osta della Commissione Europea all'esecuzione della Decisione di Assegnazione, acquisito con comunicazione del 20 ottobre 2008 del 19 gennaio 2009;
- la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato pubblicata nel Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 e recante l'esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea;
- la deliberazione n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 di questo Comitato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 6 febbraio 2009 e recante l'esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012 relativamente agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea;
- la deliberazione n. 01/2008 recante la ricognizione delle autorizzazioni ed in particolare quella rilasciata al gestore dell'impianto ed elencato in Allegato alla presente deliberazione, relativa ad ampliamenti riconosciuti a seguito di apposita istruttoria come modifiche significative dell'impianto che comportano un'assegnazione integrativa di quote di emissione per il primo periodo;
- il capitolo 3.5 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione che stabilisce che gli impianti "nuovi entranti di I periodo" hanno priorità di accesso alla riserva "nuovi entranti" e che la formalizzazione delle assegnazioni sarà effettuata prima di quelle relative alle altre tipologie di impianto "nuovo entrante" e che l'assegnazione relativa agli impianti "nuovi entranti di I periodo" è calcolata secondo una metodologia che comporta un'assegnazione comparabile a quella determinata per gli impianti esistenti ricompresi nella Decisione di Assegnazione;
- il capitolo 3.1 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione che identifica quali "nuovi entranti di I Periodo" il caso in cui la prima produzione di un impianto ex-novo, la ripresa dell'attività dallo stato di sospensione o chiusura totale, il ripotenziamento o il riavvio da chiusura/sospensione parziale sono avvenuti dopo il 31/8/2006 ed entro il 31/12/2007 e che specifica che i "nuovi entranti di I periodo" non includono i casi in cui l'avvio di un impianto ex-novo, il riavvio di attività esistente, il ripotenziamento o il riavvio da chiusura/sospensione parziale sono avvenuti entro il 31/8/2006 rientrando tali casi tra gli impianti esistenti;
- la deliberazione di questo Comitato n. 4/2009 del 18 febbraio 2009 e 9/2009 del 17 marzo 2009 recante "Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti "nuovi entranti"

ESAMINATI

- la base-dati “AGES – Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile sul sito web dell’APAT all’indirizzo www.ages.sinanet.apat.it contenente le informazioni per il riconoscimento della condizione di “nuovo entrante di I periodo”, i dati di base per il calcolo del numero di quote da assegnare; le integrazioni di tali dati, le informazioni tecniche di dettaglio e i documenti di supporto forniti dall’operatore;
- le osservazioni dell’operatore rispetto ai parametri settoriali e dati di base per il calcolo del numero di quote da assegnare;

CONSIDERATO CHE

- per l’impianto indicato nel presente provvedimento ed appartenente ai “nuovi entranti di primo periodo” sono state concluse le relative istruttorie;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono assegnate le quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 al gestore dell’impianto di cui all’elenco settoriale in Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, identificato univocamente dal numero di autorizzazione. L’assegnazione di cui all’allegato è da intendersi come integrativa rispetto a quella di cui alle deliberazioni n. 20/2008 e n.1/2009.

Articolo 2

1. Sono rilasciate le quote di CO₂ per gli anni 2008 e 2009, in conformità all’elenco settoriale di cui all’Allegato della presente deliberazione, al gestore dell’impianto ivi indicato.

Articolo 3

1. L’amministratore del registro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede all’iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e delle

quote di emissione, delle quote assegnate e rilasciate ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente deliberazione.

2. I corrispettivi previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in occasione del rilascio delle quote per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE
Corrado Clini

Allegato**Elenco settoriale 4: Impianti di produzione acciaio a forno elettrico**

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote2008 [t CO₂]	Quote2009 [t CO₂]	Quote2010 [t CO₂]	Quote2011 [t CO₂]	Quote2012 [t CO₂]
174	Dalmine SpA	Dalmine SpA - Stabilimento di Dalmine	306.336	306.336	306.336	306.336	306.336
Totale			306.336	306.336	306.336	306.336	306.336